

CHIARIMENTI OCTIES

D. 10

Con riferimento ai requisiti di capacità professionale commi b) e c) paragrafo 6 del disciplinare di gara:

La capacità tecnica professionale può essere dimostrata e valutata dall'Amministrazione anche con i servizi di progettazione preliminare?

Quanto sopra trova conforto in quanto stabilito dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "*indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 che testualmente recita "*2.2.2.3 ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici e privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse". Inoltre si rappresenta che la prestazione di progettazione preliminare è una prestazione espressamente prevista dal D.P.R. n. 207/2010 che in particolare l'art. 17 norma anche quali siano gli elaborati componenti il progetto preliminare.*

R.10

Il Disciplinare (cfr pag. 14) prevede che "*in relazione ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui alle precedenti lettere b) e c) verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura: relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o alla direzione lavori*". A fronte di tale prescrizione della *lex specialis*, si precisa tuttavia che, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida dell'A.N.AC., la Società appaltante valuterà anche gli studi di fattibilità e i progetti preliminari ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dei concorrenti.